

ANNO 2022

N. 8/2022 del Registro
Scritture Private

COMUNE DI FORLI'

CONTRATTO

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER OCCUPAZIONE DI UNA PORZIONE DI TERRENO SITO IN VIA EDISON, ANGOLO VIA BALZELLA, PER IL MANTENIMENTO DI STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTE

ANNOTAZIONI

DATA DELL'ATTO O CONTRATTO	03 febbraio 2022
DENOMINAZIONE DELLE PARTI	COMUNE DI FORLI' e AUTOMOBILE CLUB FORLI'-CESENA
DURATA DEL CONTRATTO	DAL 03/02/2022 AL 31/12/2031
RINNOVO	PREVISTO
IMPORTO O VALORE	VALORE CONTRATTUALE PRESUNTO € 38.439,00
MENZIONE DELLA REGISTRAZIONE	REG. A FORLI' IL 09/02/2022 AL N. 232, MOD. 3, €. 769,00

IMPOSTA DI BOLLO DI € 50,00
ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
Autorizz. Min. Fin. DIP. Entrate D.R.E.E.R. Sez.
Staccata di Forlì Prot. n. 6319/98/2° del 14/05/1998

= COMUNE DI FORLÌ =

**CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER OCCUPAZIONE DI UNA PORZIONE
DI TERRENO SITO IN VIA EDISON, ANGOLO VIA BALZELLA, PER IL MAN-
TENIMENTO DI STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTE - RINNOVO**

In Forlì. Con la presente scrittura privata da valere e tenere quale pubblico strumento ai sensi di Legge, tra i signori:

- PINI Avv. MICHELE, nato a Bologna il 14/04/1959, domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale, che interviene in legale rappresentanza del **COMUNE DI FORLÌ**, codice fiscale 00606620409, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale, nominato dal Sindaco con decreto n. 3 del 05/02/2021, e che è competente alla stipulazione dei contratti dell'Ente in base alla legittimazione conferitagli dall'art. 107, c. 3 lett. c) D.Lgs. n. 267/2000, e dall'art. 38, c. 6 lett. b), dello Statuto, nonché ai sensi dell'art. 20, c. 4, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, di seguito denominato anche "Concedente";

e

- FOCACCI dr. GABRIELE, nato a Forlì il 15/04/1955, che interviene nel presente atto in qualità di Presidente pro tempore e quindi Legale Rappresentante dell'**AUTOMOBILE CLUB FORLÌ'-CESENA**, Ente Pubblico non economico con sede in Forlì, Via Monteverdi n. 1, partita IVA 00140190406, di seguito denominato anche "Concessionario".

Premesso che:

- con contratto Rep. Gen. n. 31002/2014 del 17/10/2014 (registrato a Forlì il 20/10/2014 al n. 62, serie 2) il Comune di Forlì ha rinnovato la concessione amministrativa per l'occupazione di un terreno comunale posto in Forlì, Via

Balzella, angolo Via Edison, distinto al Catasto Terreni al Foglio 150, particella 508, di mq. 1057, a favore dell'Automobile Club Forlì-Cesena, per il mantenimento di una stazione di servizio, nonché di una porzione dell'area limitrofa, distinta in Catasto Terreni al Foglio 150, particella 193, pari a mq. 450, con destinazione P.R.G. "GD3 – impianti di distribuzione e servizi all'auto", utilizzabile solo in ampliamento dell'impianto esistente affidato in concessione;

- il contratto anzidetto ha durata di anni 9 (nove), con decorrenza dal 01/01/2015 fino al 31/12/2023, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell'art. 2 dell'atto medesimo, per un ulteriore uguale periodo;
- in data 14/09/2021, con nota pervenuta a mezzo posta certificata, PG. n. 0095270/2021, l'Automobile Club Forlì-Cesena ha inoltrato richiesta per il rinnovo anticipato della concessione Rep. Gen. n. 31002/2014, in scadenza al 31/12/2023, finalizzato ad una programmazione degli investimenti o ad un'eventuale alienazione dell'impianto, per la quale viene chiesta preventiva autorizzazione con la stessa nota;
- con propria Deliberazione n. 333 del 13/10/2021 la Giunta Comunale ha stabilito di procedere al rinnovo anticipato della concessione amministrativa Rep. Gen. n. 31002/2014, per un ulteriore periodo di anni nove con decorrenza dalla data di perfezionamento del contratto, assoggettandola al canone di concessione dovuto ai sensi del nuovo Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale;
- con propria Determinazione n. 2975 del 02/11/2021 il Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale, in esecuzione della Deliberazione di cui sopra, ha disposto di procedere al rinnovo anticipato della concessione amministrativa Rep. Gen. n. 31002/2014, come richiesto

dall'Automobile Club Forlì-Cesena, sulla base delle motivazioni in essa esplicitate, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, al canone di concessione annuale quantificato in € 4.271,00 ai sensi del nuovo Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale, approvando altresì lo schema del presente contratto;

- il presente contratto non è soggetto all'accertamento antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159.

Ciò premesso e previa ratifica e conferma di quanto sopra da parte dei signori firmatari, volendo che il tutto formi parte integrante e sostanziale di questo atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - INDIVIDUAZIONE AREA OGGETTO DI CONCESSIONE

Il Comune di Forlì, come sopra rappresentato, riconosce all'Automobile Club Forlì-Cesena, che come sopra rappresentato accetta, il rinnovo anticipato della concessione amministrativa Rep. Gen. n. 31002/2014 per l'occupazione di porzione di area comunale appartenente al patrimonio indisponibile posta in via Balzella, angolo via Edison, attualmente distinta in Catasto Terreni al Foglio 150, Particella 1207, pari a circa mq. 1.507, come da planimetrie **Allegato 1** che, sottoscritte dalle Parti, si uniscono al presente atto come parti integranti e sostanziali, per il mantenimento di una stazione di servizio di carburante.

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di perfezionamento, come di seguito definita, e potrà essere rinnovata, dietro presentazione di formale richiesta da parte dell'interessato, per ugual periodo.

Il Comune di Forlì potrà revocare la concessione in qualsiasi momento per comprovati e giustificati motivi d'interesse pubblico, dandone comunicazione

all'interessato mediante lettera raccomandata o posta certificata da inviarsi con preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Art.3 - CANONE DI CONCESSIONE

Il Concessionario deve corrispondere il canone annuo di concessione di suolo pubblico dell'importo di € 4.271,00 (Euro quattromiladuecentosettantuno/00) a norma del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, pubbliche affissioni, occupazione suolo pubblico e canone mercatale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 26/04/2021 e secondo le tariffe indicate nell'Allegato B) della Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 28/04/2021.

Il versamento del canone annuo andrà effettuato a seguito di invio di relativo preavviso di pagamento da parte della società incaricata della riscossione, Società ICA S.r.l., Via Rosselli del Turco n. 8-16 Forlì, su piattaforma informatica "PAGOPA".

Il valore complessivo presunto del presente contratto è determinato in € 38.439,00.

Art. 4 - RECESSO ANTICIPATO DEL CONCESSIONARIO

E' data facoltà al Concessionario di recedere anticipatamente, in qualsiasi momento, dalla concessione-contratto dandone avviso al Comune proprietario con lettera raccomandata o posta certificata, almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Art. 5 - ONERI DEL CONCESSIONARIO

L'area concessa alla Società potrà essere utilizzata esclusivamente per la gestione della stazione di servizio così come risulta dagli atti di autorizzazione e di concessione rilasciati dal Sindaco.

Ogni onere inerente la manutenzione del piazzale è a carico della Società concessionaria.

Tutti gli impianti, serbatoi, macchinari, attrezzature, ecc. che la Società ha installato o installerà in futuro, a corredo o integrazione della stazione di servizio e rifornimento, nell'area formante oggetto della presente concessione, potranno essere modificati, previo ottenimento degli atti di concessione, autorizzazione, ecc., ove occorrano, e nel rispetto delle norme di Legge e di Regolamento.

Alla scadenza del contratto e sempre che questo non sia rinnovato, la Società sarà tenuta a demolire le opere costruite sull'area oggetto della concessione ed alla rimessa in pristino dell'area, salvo che il Comune non chieda di rilevarle a titolo gratuito.

Art. 6 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE - EVENTUALE SUBENTRO

È vietata la subconcessione del presente contratto.

E' consentito il subentro nella concessione a seguito di regolare cessione o affitto d'azienda e/o trasferimento dell'attività.

In ogni caso il subentro dovrà essere formalizzato mediante stipulazione di apposito contratto a spese del subentrante, previa specifica richiesta da parte del medesimo e presentazione della documentazione necessaria a cura della ditta subentrante.

Art. 7 - DISPOSIZIONI NORMATIVE - ONERI

Sono a carico esclusivo del Concessionario gli oneri derivanti da qualsiasi intervento di variante, di qualunque natura ed entità, prescritta da eventuali disposizioni normative sopravvenute nel periodo di vigenza contrattuale.

Art. 8 - ULTERIORI IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità civile e penale per i

danni che potranno derivare a terzi dall'esercizio dell'impianto in questione.

Il Comune rimarrà, pertanto, del tutto estraneo all'attività ed ai rapporti giuridici e di fatto posti in essere, a qualunque titolo, dal Concessionario, il quale manleva il Comune stesso da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa e/o azione al riguardo che derivi in qualsiasi momento e modo dall'esercizio della concessione.

Il Concessionario si rende responsabile del buon uso dell'immobile concesso, dell'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché della serietà dell'attività che sarà svolta, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, compresi eventuali danni a persone ed a cose.

La Società è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose del Comune o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi, a qualsiasi titolo, alla attività aziendale svolta.

La Società si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell'esercizio dell'attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

A tal riguardo la Società dichiara di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza del tipo "Responsabilità Civile verso Terzi" a garanzia dell'attività aziendale svolta nell'immobile oggetto del presente contratto di concessione.

La Società si impegna a mantenere attive, per l'intera durata del presente Contratto, le suddette garanzie o comunque altre di analoga portata.

Art. 9 - INADEMPIENZE

Il Comune di Forlì ha facoltà di applicare la decadenza della concessione e risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione da parte del Comune, con posta certificata, nel caso di inadempienze da parte del Concessionario relativamente anche ad una sola delle seguenti obbligazioni contrattuali, in considerazione della particolare rilevanza delle stesse:

- 1) violazione del divieto di subconcessione del presente contratto, anche parziale con o senza corrispettivo;
- 2) mancato pagamento del canone di concessione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, pubbliche affissioni, occupazione suolo pubblico e canone mercatale;
- 3) grave inosservanza degli obblighi previsti nel presente contratto o di norme o di regole urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza e sanitaria imputabile a negligenze del Concessionario;
- 4) esercizio di attività diverse da quelle autorizzate;
- 5) messa in liquidazione, avvio di procedure concorsuali o fallimento del Concessionario.

In tutti i casi di cessazione anticipata della concessione, il Concessionario rinuncia espressamente, sin d'ora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso di sorta, anche per i lavori eventualmente effettuati ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Il Comune di Forlì avrà facoltà di pronunciare la decadenza della concessione ed il conseguente ritiro della presente concessione, senza che al Concessionario

rio spetti alcuni indennizzo, rimborso spese od altro, nei casi previsti dall'art. 14 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, pubbliche affissioni, occupazione suolo pubblico e canone mercatale; il Concessionario inadempiente ha l'obbligo di rimuovere tutti gli apparati e le canalizzazioni installate nell'immobile concesso, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale e senza che per ciò il Concessionario decaduto possa pretendere alcun particolare indennizzo o rimborso di sorta.

Art. 10 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, si fa rinvio a quanto previsto all'art. 50 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, pubbliche affissioni, occupazione suolo pubblico e canone mercatale.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

In relazione alle attività che saranno eseguite nell'ambito del presente contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione di Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR"), la normativa di attuazione e di adeguamento al Regolamento, nonché di ogni ulteriore norma vigente a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la protezione dei Dati.

Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI E DOMICILI CONTRATTUALI

Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, il presente atto si considera integrato dalle vigenti disposizioni di legge in materia di concessioni

amministrative o contratti simili, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento comunale sulla disciplina dei contratti, nel Regolamento comunale sul Patrimonio e nel Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, pubbliche affissioni, occupazione suolo pubblico e canone mercatale.

A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le Parti eleggono domicilio:

il Concedente: Piazza Saffi n. 8, 47121 Forlì;

il Concessionario: Via Monteverdi n. 1, 47122 Forlì.

Art. 13 - ALLEGATO, SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il contratto ricomprende le planimetrie, **Allegato 1**.

Tutte le spese d'atto, imposta di bollo, imposta di registro e consequenziali, sono a totale carico del Concessionario.

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Tariffa parte prima, allegata al DPR n. 131/1986.

Gli adempimenti per la registrazione sono a carico del Comune di Forlì.

Il presente contratto si intende perfezionato dalla data di ricevimento del messaggio di posta certificata con il quale viene restituito firmato al Comune.

Letto dalle Parti, dalle stesse approvato e sottoscritto, unitamente all'Allegato 1, con firma digitale di cui all'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, in segno di accettazione e conferma.

Il Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale

avv. Michele Pini (*firmato digitalmente*)

Il Legale Rappresentante dell'Automobile Club Forlì-Cesena

dr. Gabriele Focacci (*firmato digitalmente*)



N=-34400

E=25600

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Gabriele Focacci, Michele Pini.
Riproduzione cartacea ai sensi degli artt. 20,21,23 del D.Lgs 7/3/2005 n.82 e s.m.i., Rep. Gen. n. 8/ RC del 03/02/2022

Comune: (FO) FORLÌ
Foglio: 150
Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metProtocollo pratica T282864/2021
11-Ott-2021 15:40:58

1 Particella: 1207

**Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI**
Ufficio provinciale di
Forlì

Dichiarazione protocollo n. FO0228009 del 28/12/2010
Planimetria di u.i.u. in Comune di Forlì
Via Eugenio Bertini

civ. 48


Identificativi Catastali:
Sezione: 150
Foglio: 150
Particella: 1207
Subalterno:

Compilata da:
Zaccaria Simone
Iscritto all'albo:
Geometri
Prov. Forlì N. 1640

Scala 1: 200

Scheda

Via Edison



Legenda

- Aspiratore
- ▭ Dispenser Carta
- ▭ Siringipelle
- ▭ Lavatappeti
- ▭ Accettore banconote e caffè
- ▭ Erogatore multiprodotto

Particella 427

**Pianta Piano
Primo Sottostrada**

NORD

particella 79 e 1007

Pianta Piano Terra

invar 01

3	232	09/02/2022	0,00	TGP22L000232000EE
			769,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>
			0,00	
			769,00	
	EURO	769,00		

TGP